



COMUNE DI CONDRÒ (ME)

Cod. Fisc. – 82001280831 Part. IVA – 00437320831

<http://www.comune.condro.me.it/> - e mail: condrones@tiscali.it

tel. +39 090 937000 – fax: +39 090 937174

Via Roma, 42 – 98040 **CONDRO'**

DETERMINA SINDACALE NR. 15

OGGETTO: Attribuzione incarico di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici.

IL SINDACO

PREMESSO che, a seguito delle elezioni amministrative indette per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di questo Comune, il sottoscritto è stato proclamato eletto Sindaco in data 25 maggio 2014;

CONSIDERATO che, con Deliberazione della G.M. nr. 64 del 30.06.2014, è stato approvato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi con il quale, tra l'altro, sono state determinate la dotazione organica, la nuova struttura dell'Ente identificando le Aree come strutture organizzative di massimo livello e il funzionigramma;

RICHIAMATE le Determine Sindacali nr. 6 – 7 - 8 del 09.06.2014 con le quali è stato, tra l'altro, nominato Assessore Comunale e Vice-Sindaco con relative deleghe il Geom. Massimo Caminiti;

VISTA la L. 23.12.2000 nr. 388, recante *“disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”* (pubblicata nella Gazz. Uff. 29.12.2000, nr. 302, S.O.), ed, in particolare, l'art. 53, rubricato *“regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni”*, ove è previsto che *“ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488”* valgono le disposizioni indicate nel medesimo articolo e nello specifico, al comma 23, *“gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lett. d) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”* (comma così modificato dal comma 4 dell'art. 29, L. 28 dicembre 2001, n. 448);

ATTESO che la sopraindicata *“norma di cui all'art. 29, comma 4, L. 28 dicembre 2001, n. 448 impugnata in riferimento all'art. 117, comma 4, Cost. nella parte in cui introduce modificazioni all'art. 53 comma 23, L. 23 dicembre 2000, n. 388, “che regola l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa degli enti locali” - costituisce il frutto di un intervento legislativo statale riguardante “l'organo esecutivo” comunale e le funzioni essenziali attribuibili allo stesso organo, in un settore che — pur appartenente in linea di principio alla materia dell'organizzazione degli enti locali — resta enucleato dalla norma costituzionale ed attribuito alla competenza esclusiva dello Stato in forza dell'art. 117, comma 2, lettera p), Cost. Detta disposizione, del resto, apporta*

una innovazione di carattere facoltativo e nello stesso tempo mantiene fermo il presupposto già previsto per l'attribuzione di competenze all'organo esecutivo di concorrente realizzo di contenimento di spesa, lasciando peraltro spazio alla prevista potestà regolamentare dei Comuni in materia di organizzazione e svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117, comma 2, Cost.). Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale” (Corte Cost., 16/01/2004, n. 17);

RILEVATO che, con la suddetta normativa, *“per limitare la spesa pubblica dei comuni con meno di cinquemila abitanti, ai membri della giunta può essere attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi nonché il potere di adozione di atti che abbiano natura tecnico gestionale, se preventivamente vengano adottate misure organizzative regolamentari. Ciò secondo quanto disposto dall'art. 53 comma 23 della L. n. 388 del 2000, così come modificata dall'art. 29 comma 4 della L. n. 448 del 2001” (T.A.R. Basilicata, 18/07/2003, 11. 778);*

RILEVATO, ancora, che *“la norma dell'art. 29 comma 4 L. n. 448/2001, ampliando il novero delle amministrazioni a ciò autorizzate dall'art. 53 L. n. 388/2000, consente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità di adottare atti di natura tecnico-gestionale (per tutte, TAR Lombardia sez. 14 5.7.2005, n. 3235)”(T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 28/11/2006, n. 4459);*

ATTESO, inoltre, che *“l'art. 53, comma 23, L. n. 388/2000, ha previsto che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possano adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e all'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio....” (Cons. Stato, Sez. V, 06/03/2007, n. 1052);*

RICHIAMATO il pacifico e costante orientamento giurisprudenziale in materia in forza del quale:

- *“Secondo l'art. 53, comma 23, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 29 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono, per esigenze di contenimento dei bilanci e previa adozione di apposite disposizioni regolamentari, attribuire ai componenti dell'organo esecutivo (ivi compreso, si intende, il Sindaco) le responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare anche atti di natura tecnico-gestionale” (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 08/11/2001, n. 4094);*

- *La norma dell'art. 53 comma 23 della L. n. 388/2000 prevede, in via derogatoria rispetto a quanto stabilito dalla normativa generale, che nei Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possa essere attribuita ai componenti la Giunta, con disposizioni regolamentari organizzative, la responsabilità degli uffici e dei servizi nonché il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale” (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 02/10/2006, n. 4688);*

- *“Ai sensi dell'art. 53, comma 23, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 i Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, e all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale (Nel caso di specie, il Sindaco ha adottato un decreto, in data 28 dicembre 2001, con cui si è attribuito le competenze di responsabile del servizio tecnico ai sensi dell'art. 15 del Regolamento comunale)” (T.A.R. Piemonte, Sez. 1, 05/04/2004, n. 579);*

- *“La attribuzione diretta ai Dirigenti degli Enti locali dei compiti di gestione, anche in mancanza di specifiche norme statutarie o regolamentari appare confermata dall’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000, come modificazioni dall’art. 29 L. n. 448/2001, ha consentito unicamente agli Enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di adottare, al fine di operare un contenimento della spesa (da documentare ogni anno), disposizioni regolamentari organizzative per attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi nonché il potere di adottare anche atti di natura tecnica gestionale (cfr. C.d.S. Sez. V n. 2694/2004)” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 03/04/2008, n. 1840);*

- *“La devoluzione ai Dirigenti degli Enti locali dei compiti di gestione, anche in mancanza di specifiche norme statutarie o regolamentari, appare confermata dall’art. 53, comma 23, L. del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 29 L. del 28 dicembre 2001, n. 448, che ha consentito unicamente agli Enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di adottare, al fine di operare un contenimento della spesa (da documentare ogni anno), disposizioni regolamentari organizzative per attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi nonché il potere di adottare anche atti di natura tecnica gestionale” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 22/11/2007, n. 14835);*

VISTA la L.R. 16.12.2008 nr. 22, recante *“composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”*, (pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. Sic. 24.12.2008, n. 59, suppl. ord. n. 34), ed, in particolare, l’art. 22, rubricato *“competenze gestionali degli assessori comunali”*, ove è espressamente previsto che *“i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 107 del medesimo decreto legislativo, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa è documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”*;

VISTA la Circolare nr. 01/2009 - prot. nr. 10016 del 20.02.2009, emanata dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali - Dipartimento Regionale, avente ad oggetto *“legge regionale 16.12.2008 nr. 22 - composizione delle giunte - status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica - soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione - disposizioni varie”*, nella parte in cui prevede che *“il richiamo contenuto nell’art. 22 della L.R., relativo alle competenze gestionali degli assessori comunali, all’art. 97 del D. Legs. 167/2000 (art. 775.), conferma il rinvio formale in materia di personale alla normativa nazionale”*;

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della G.C. nr. 64 del 30.06.2014, nella parte in cui prevede che la Responsabilità di Area può essere attribuita *“ad un componente dell’organo esecutivo in conformità a quanto previsto dall’art. 22 della L.R. 16.12.2008 n. 22”*;

VISTE le Deliberazioni nr. 295/2010RSP del 25.11.2010 - nr. 158/2011/PRSP del 23.09.2011 - nr. 240/2011/PRSP del 18.11.2011 adottate dalla Corte di Conti per la Regione Sicilia e le comunicazioni dell’avvenuta *“adozione di misure correttive”* inviate alla Corte dei Conti per la Regione Sicilia con note sindacali recanti prot. nr. 300 del 24.01.2011, nr. 4892 del 31.10.2011 e nr. 5588 del 16.12.2011;

VISTO il D.Lgs. nr. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale (pubblicato in G.U.R.S. Parte I nr. 48 del 2003 – Suppl. Ordinario);

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

- di nominare, per le esigenze di contenimento della spesa di personale e nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunale citate nel preambolo del presente provvedimento, il Vice-Sindaco - Assessore Comunale Geom. Massimo Caminiti quale Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;
- di designare, quale suo sostituto, nei casi di assenza e/o impedimento, il Geom. Antonino Famà, Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;
- di dare atto che la suddetta nomina avrà la durata di mesi 12 (dodici) non prorogabili tacitamente e scade in data 30.06.2015;
- di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati e disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 01.07.2014

IL SINDACO
Dott. Salvatore Campagna

